

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1760 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (OJ L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio costituito da un validatore di banconote e da casse per contanti (cosiddetto «riciclatore») avente dimensioni complessive di circa 10 × 24 × 44 cm.</p> <p>Il validatore utilizza un sensore ottico per verificare l'autenticità delle banconote sulla base di specifiche predefinite.</p> <p>Le banconote approvate dal validatore sono trasferite nella cassa per contanti. Quando tale cassa raggiunge la sua capacità massima (generalmente 30 banconote), le banconote vengono automaticamente smistate e trasferite nelle altre casse, aventi generalmente una capacità di 300 banconote.</p> <p>L'apparecchio è utilizzato ad esempio nelle macchine da gioco, nei distributori automatici, nei parchimetri ecc. per consentire il pagamento per il servizio o il prodotto ottenuto.</p> <p>L'apparecchio è inoltre in grado di erogare banconote.</p> <p>L'apparecchio è sempre connesso a un sistema di controllo centrale (non incluso nella presentazione) che regola le specifiche predefinite delle banconote e il loro flusso verso le diverse casse per contanti.</p> <p>Cfr. immagine (*)</p>	8472 90 70	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8472, 8472 90 e 8472 90 70.</p> <p>La classificazione alla voce 9031 come strumento di misura o di controllo è esclusa, in quanto l'apparecchio è più di uno strumento di controllo rientrando in detta voce. Oltre a verificare l'autenticità delle banconote, svolge altre funzioni quali smistamento e distribuzione delle banconote nelle varie casse ed erogazione di banconote. Tutte le funzioni svolte dall'apparecchio sono comprese nella voce 8472.</p> <p>L'apparecchio deve pertanto essere classificato nel codice NC 8472 90 70 come apparecchio per ufficio.</p>

(*) L'immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.

